



***COMUNE DI CAMPODARSEGO***  
***(Provincia di Padova)***

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30-04-2018

\*\*\*\*\*

## INDICE

Art. 1 – Finalità dei contratti di sponsorizzazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Individuazione delle attività da sponsorizzare

Art. 4 – Corrispettivi delle sponsorizzazioni

Art. 5 – Conflitti di interesse e rifiuto sponsorizzazioni

Art. 6 – Procedure per l'acquisizione di sponsorizzazioni di valore inferiori a 40.000 euro

Art. 7 – Acquisizione di sponsorizzazioni di valore superiore a 40.000 euro – disposizioni comuni

Art. 8 – Confronto delle proposte di valore superiore a 40.000,00 euro

Art. 9 – Contratto di sponsorizzazione

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Art. 11 – Aspetti contabili e fiscali

Art. 12 – Norme di rinvio

Art. 13 – Entrata in vigore

\*\*\*\*\*

**Art. 1**  
**Finalità dei contratti di sponsorizzazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 e 151 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50, le condizioni e le modalità operative per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. In particolare, detti contratti sono diretti a:
  - a) recuperare maggiori risorse per l'Ente che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
  - b) ottenere risparmi di spesa;
  - c) realizzare lavori, servizi e forniture di beni e supportare progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.

**Art. 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a favore del Comune (sponsorizzato), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor;
  - b) per **“sponsorizzazione”**: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
  - c) per **“sponsor”** il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (sponsorizzato), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
  - d) per **“sponsorizzato”** il Comune di Campodarsego, quale soggetto che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor nei modi previsti dal contratto;
  - e) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Ente per la pubblicità dello sponsor.

**Art. 3**  
**Individuazione delle attività da sponsorizzare**

1. Il Comune di Campodarsego sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Giunta comunale, tramite i Responsabili di Settore, si attiva per individuare possibili iniziative da sponsorizzare.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere individuate iniziative in ambito di:
  - sponsorizzazione di attività ed eventi culturali, sociali, sportivi, ricreativi; inoltre borse di studio e premi relativi a tali aree tematiche;

- sponsorizzazione di interventi per opere pubbliche e interventi di manutenzione di beni immobili, strade, piazze e aree verdi;
  - forniture di beni o servizi;
  - realizzazione di mostre, pubblicazioni e attività di comunicazione in genere.
3. Con l'individuazione della iniziativa oggetto di sponsorizzazione sarà definito se il rapporto con lo sponsor debba essere di natura esclusiva oppure se è consentita la presenza di più sponsor per la medesima iniziativa.
  4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

#### **Art.4**

#### **Corrispettivi delle sponsorizzazioni**

1. Nel caso di contratti di sponsorizzazione nei quali il corrispettivo a carico dello sponsor consiste nella messa a disposizione di beni o servizi, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato dei beni o delle prestazioni erogate dallo sponsor.

#### **Articolo 5**

#### **Conflitti di interesse e rifiuto sponsorizzazioni**

1. L'Amministrazione non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso.
2. In ogni caso l'Amministrazione non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi comportanti potenziali conflitti di interesse:
  - a) qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con l'Amministrazione;
  - b) qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizi o un esecutore di lavori selezionato dall'Amministrazione con le procedure previste dal d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, a meno che la sponsorizzazione non sia stata compresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro;
  - c) qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti politici, sindacali, sessuali o di promozione dell'uso di sostanze proibite;
  - d) qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria;
  - e) qualora abbia a oggetto messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, sessismo, odio o minaccia.
3. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
  - b) la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 6**

### **Procedure per l'acquisizione di sponsorizzazioni di valore inferiore a 40.000 euro**

1. L'Amministrazione acquisisce sponsorizzazioni di valore unitario inferiore a 40.000 euro:
  - a) recependo proposte spontanee dei potenziali sponsor, sostenute da adeguata descrizione della sponsorizzazione e dell'impegno relativo dell'Amministrazione;
  - b) sollecitando i potenziali sponsor a rappresentare il loro interesse, mediante avvisi pubblici o forme di comunicazione mirata a particolari categorie di potenziali sponsor o comunque con modalità semplificate, anche in relazione al tipo di attività o di iniziativa che l'Amministrazione intende far sponsorizzare.
2. Qualora l'Amministrazione recepisca una proposta spontanea di un potenziale sponsor, analizza i contenuti della stessa, al fine di verificare la rilevanza dei propri obblighi come soggetto sponsorizzato e la congruità del valore rispetto alle prestazioni specificate.
3. Qualora l'Amministrazione proceda alla pubblicazione di un avviso di sponsorizzazione, la pubblicità avverrà mediante pubblicazione all'Albo pretorio, inserimento nel sito web del Comune e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. Quando l'Amministrazione acquisisce sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui al precedente comma 1 lett. b), ai potenziali sponsor sarà precisato nell'avviso pubblico/comunicazione:
  - a) l'attività o l'iniziativa per la quale si intende acquisire la sponsorizzazione;
  - b) il valore della sponsorizzazione;
  - c) vantaggi potenziali per lo sponsor;
  - d) obblighi per lo sponsor;
  - e) procedura di valutazione.
5. Qualora pervengano all'Amministrazione più proposte di sponsorizzazione concorrenti tra loro, può essere valutata la combinazione delle sponsorizzazioni, salvo che non risulti evidente la necessità di assicurare l'esclusiva. In tal caso l'Amministrazione seleziona la proposta di maggior valore.
6. I contratti per sponsorizzazioni di valore inferiore a 40.000 euro sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
7. I soggetti potenziali sponsor individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo devono essere in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non devono sussistere motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

## **Articolo 7**

### **Acquisizione di sponsorizzazioni di valore superiore a 40.000 euro**

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o

altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

2. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art.80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.
3. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
4. È di competenza dell'Amministrazione Comunale l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, nonché i collaudi tecnici-amministrativi, ivi compresi quelli in corso d'opera.

## **Articolo 8**

### **Confronto delle proposte di valore superiore a 40.000,00 euro**

1. L'Amministrazione valuta le proposte di sponsorizzazione ad essa pervenute in base all'avviso di cui al precedente art.7, sviluppando una negoziazione con i soggetti potenziali sponsor, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento degli operatori che hanno manifestato interesse.
2. Nell'espletamento della procedura di negoziazione, l'Amministrazione tiene conto:
  - a) della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione dell'immagine, del logo o del marchio dello sponsor in modo differenziato;
  - b) della necessità di massimizzare le proposte in termini di valore, anche sollecitando un confronto sulla base di criteri imparziali e non discriminatori, quando le peculiarità dell'iniziativa o dell'attività richiedano l'utilizzo dell'esclusiva generale.
3. Quando l'Amministrazione acquisisce sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2, sottopone ai potenziali sponsor uno schema nel quale rende noti:
  - a) i criteri per la negoziazione;
  - b) i criteri per l'eventuale miglioramento del valore della sponsorizzazione;
  - c) le eventuali condizioni, come, in particolare, l'esclusiva generale o commerciale;
  - d) gli eventuali obblighi dello sponsor in rapporto all'eventuale relazione con l'immagine dell'Amministrazione.

4. I soggetti potenziali sponsor individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo, devono essere in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione e a tal fine, prima della stipulazione del contratto, l'Amministrazione acquisisce specifica dichiarazione sostitutiva sull'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art.80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, sottoponendola a verifica.
5. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di valore superiore a 40.000 euro acquisiti sulla base delle procedure disciplinate dal presente regolamento è effettuata secondo le regole stabilite dall'Amministrazione per i contratti di appalto in base all'art.32, comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

## **Art. 9**

### **Contratto di sponsorizzazione**

1. La sponsorizzazione dovrà essere formalizzata con apposito contratto, sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile di Servizio competente, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
  - a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
  - b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione "esclusiva" ovvero "non esclusiva" dello spazio pubblicitario e le prestazioni pubblicitarie fornite dall'Amministrazione;
  - c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
  - d) la durata del contratto di sponsorizzazione;
  - e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor e dell'Amministrazione;
  - f) il corrispettivo della sponsorizzazione;
  - g) le periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari;
  - h) le modalità procedurali, le garanzie richieste e le responsabilità;
  - i) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. Il contratto di sponsorizzazione dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività del Comune di Campodarsego.
3. Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dello sponsor.

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

## **Art. 11**

### **Aspetti contabili e fiscali**

1. Le risorse provenienti dalle sponsorizzazioni sono contabilizzate nel bilancio

dell'ente secondo l'ordinamento contabile vigente.

2. Le risorse individuate come minori spese sono comunque contabilizzate a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di consentire la regolarizzazione contabile e fiscale.
3. Lo sponsor e lo sponsorizzato sono tenuti ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA; le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
4. Il valore della fatturazione corrisponde all'importo della somma direttamente erogata.
5. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'Amministrazione del valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad IVA, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.
6. Lo sponsor e lo sponsorizzato sono tenuti ad emettere fattura indicando il valore corrente dei beni e/o servizi oggetto di scambio, intendendosi come tale il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
7. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipula del contratto è a carico dello sponsor.

#### **Art. 12** **Norme di rinvio**

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

#### **Art. 13** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, a intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e dopo la ripubblicazione per giorni 15 ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto comunale.